



**COMUNE DI PONTERA
PROVINCIA DI PISA**

**REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

In colore blu e **fondo giallo** sono riportate le proposte di modifica

TITOLO I	4
GENERALITA'	4
Capo I	4
Contenuti e finalità	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Criteri generali e finalità	4
Art. 3 - Atti costitutivi.....	5
Capo II	5
Criteri per il piano generale degli impianti pubblicitari	5
Art. 4 - Generalità.....	5
Art. 5 - Pubblicità esterna	5
Art. 6 - Impianti per pubbliche affissioni	6
Capo III	6
Classificazione e definizioni	6
Art. 7 - Classificazione del Comune	6
Art. 8 - Definizioni, classificazione e suddivisione dei sistemi pubblicitari	6
Art. 9 - Ulteriori definizioni	8
Art. 10 - Zonizzazione.....	8
TITOLO II	10
IMPIANTI PUBBLICITARI	10
Capo I	10
Disposizioni generali	10
Art. 11 - Vincoli e divieti generali.....	10
Art. 12 - Limiti di zona e di P.R.G.	11
Art. 13 - Durevolezza e sicurezza.....	11
Capo II	12
Caratteristiche e ammissibilità	12
Art. 14 - Rispetto del Codice della Strada.....	12
1. Per quanto concerne le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione sono fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'attuazione, fatti salvi i casi espressamente previsti ai sensi dell'art. 23 del N.C.d.S.	12
Art. 15 - Apparecchi illuminanti.....	12
Art. 16 - Arredi pubblicitari - Totem - Pensiline e chioschi	12
Art. 17 - Bacheche	13
Art. 18 - Bandiere	13
Art. 19 - Cartelli	13
Art. 20 - Gonfaloni, stendardi e striscioni	14
Art. 21 - Insegne e preinsegne	14
Art. 22 - Targhe.....	15
Capo III	16
Sistemi pubblicitari diversi – tende e ombrelloni	16
Art. 23 - Pubblicità sonora.....	16
Art. 24 - Pubblicità su veicoli	16
Art. 25 - Pubblicità commerciale interna.....	16
Art. 26 - Tende solari e ombrelloni	17
Capo IV	18

Regolamento per l'autorizzazione	18
Art. 27 - Domanda di nuova autorizzazione	18
Art. 28 - Procedimento istruttorio.....	18
Art. 29 - Ammissibilità della comunicazione	19
d'inizio attività.....	19
Capo V	19
Natura dell'autorizzazione	19
Art. 30 - Contenuti dell'autorizzazione	19
Art. 31 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione	20
Art. 32 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione	20
TITOLO III	21
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	21
Capo I	21
Disposizioni generali	21
Art. 33 - Applicazione.....	21
Art. 34 - Tariffe d'imposta	21
Art. 35 - Maggiorazioni, riduzioni, esenzioni.....	22
Art. 36 - Calcolo delle superfici.....	22
Art. 37 - Pubblicità su aree comunali.....	23
Art. 38 - Pagamento dell'imposta.....	23
Art. 39 - Rimozioni e spostamenti.....	23
Art. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	23
TITOLO IV	24
PUBBLICHE AFFISSIONI	24
Capo I	24
Servizio pubbliche affissioni	24
Art. 41 - Oggetto e modalità.....	24
Art. 42 - Domanda di affissione.....	24
Art. 43 - Tariffe dei diritti.....	25
Art. 44 - Modalità per le affissioni	25
Art. 45 - Gestione.....	26
Art. 46 - Quietanze	26
TITOLO V	26
VIGILANZA E GESTIONE	26
Capo I	26
Vigilanza e sanzioni	26
Art. 47 - Espletamento	26
Art. 48 - Abusi e repressione.....	26
Art. 49 - Sanzioni amministrative ED INTERESSI.....	27
Art. 50 - Procedimento sanzionatorio	27
Art. 51 - Definizione agevolata.....	28
Capo II	28
Disposizioni finali	28
Art. 52 - Norme transitorie	28
Art. 53 - Entrata in vigore.....	29

TITOLO I GENERALITA'

CAPO I CONTENUTI E FINALITÀ

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dagli artt. 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992 e loro successive integrazioni o modificazioni, costituisce l'insieme delle norme tariffarie, tecniche, prescrittive e di quant'altro inerente l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, per il servizio pubbliche affissioni e per le autorizzazioni all'installazione degli sistemi pubblicitari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Per gli impianti pubblicitari, il regolamento disciplina in particolare le tipologie degli impianti in funzione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici e degli spazi urbani in applicazione dell'art. 33 della legge n. 1150/1942.
3. Fatte salve le bandiere come di seguito definite, non rientrano nel presente Regolamento le insegne e i cartelli *per gli impianti di distribuzione carburanti*, per i quali si applicano le norme contenute nel relativo Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 1/2001 ai sensi del D.Lgs n. 32/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - CRITERI GENERALI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, in ottemperanza alle normative vigenti, le modalità di effettuazione della pubblicità, stabilendo limitazioni e divieti nell'ambito del territorio comunale e descrive le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, in funzione di:
 - segnalare ai cittadini lo svolgimento di attività commerciali o produttive di beni e/o servizi;
 - arredare l'eventuale spazio urbano collegato a dette attività;
 - trasmettere messaggi pubblicitari attraverso strutture fisse;
 - fornire pubblici servizi ai cittadini.
2. Gli elementi semiotici indicati al comma precedente costituiscono presupposto fondamentale per la qualità dell'immagine e della fruizione degli spazi urbani e la loro installazione o esposizione deve essere, preventivamente e in ogni caso autorizzata, fatti salvi i casi d'esclusione riportati ai successivi commi. Il Regolamento definisce quindi i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Non sono soggetti ad autorizzazioni né al pagamento dell'imposta di pubblicità le installazioni di impianti pubblicitari per manifestazioni ed iniziative promosse dal Comune. Prima dell'installazione di detti impianti l'ufficio proponente dovrà acquisire dal Comando di Polizia Municipale, dal 3° Settore e dal 1° Settore Pianificazione e Governo del Territorio e Ambiente i relativi pareri.
4. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità né ad autorizzazione l'installazione i cartelli di pubblicità dell'attività edilizia previsti dal D.Lgs. n. 380/2001, purché privo di indicazioni e comunicazioni di natura commerciale di qualsivoglia natura.
5. Nei casi previsti dall'art. 13, terzo comma, del D.Lgs n. 507/1993, non è richiesta autorizzazione, mentre è dovuta l'imposta di pubblicità; nei casi previsti dall'art. 17, primo comma, lettere a), b), e) del medesimo decreto legislativo non è richiesta imposta di pubblicità né autorizzazione; nei casi previsti alle lettere d), e), f), g), h), i) del medesimo comma non è richiesta imposta di pubblicità, mentre l'autorizzazione non è richiesta nei soli casi in cui i sistemi siano installati all'interno dei locali.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad imposta di pubblicità, le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie, di superficie non superiore a mq. 0,50 se collocate all'interno delle vetrine dei negozi ove si svolge la vendita stessa e i cartelli esponenti i prezzi di vendita dei prodotti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998.
7. Non sono soggetti a imposta sulla pubblicità i sistemi pubblicitari installati nell'ambito delle pertinenze di proprietà delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni; l'autorizzazione è sostituita da nulla osta comunale e degli Enti proprietari di strade non comunali interessate, qualora i sistemi siano visibili fuori dalla sede ferroviaria.
8. Tutti i sistemi pubblicitari richiesti, anche se non espressamente vietate da norme di regolamento,

devono possedere i requisiti oggettivi (messaggi, tipologia, dimensioni, colore, materiale impiegato, composizione delle scritte e disegni, modalità di posizionamento) tali da consentire la salvaguardia del decoro e del rispetto dell'ornato urbano, nonché l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della Città.

9. Resta fermo che il procedimento di rilascio di autorizzazione deve garantire trasparenza e l'accesso ad ogni cittadino o rappresentante d'interessi pubblici diffusi, anche al fine di presentare osservazioni.

ART. 3 - ATTI COSTITUTIVI

1. Costituiscono parte integrante del regolamento:

- Tavola corografica in scala 1/10.000 con l'indicazione della zonizzazione di cui al successivo art. 10;
- Tavola corografica in scala 1/10.000 con la delimitazione del centro abitato di cui al successivo art. 4;
- **Tavole corografiche sulla localizzazione e qualità degli impianti pubblicitari;**

CAPO II

CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 4 - GENERALITÀ

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Pontedera in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione dei criteri del presente capo e più avanti indicato semplicemente piano.

2. Il piano è articolato in tre parti:

- La prima, individua la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992;
- La seconda, determina gli ambiti e i siti del territorio comunale nei quali sono localizzabili gli impianti esterni secondo le definizioni e la zonizzazione di cui al successivo Capo;
- La terza, definisce la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 6.

3. Alla formazione del piano provvede il 1° Settore **Pianificazione e Governo del Territorio e Ambiente**, sentiti i Dirigenti del 2° Settore LL.PP., del 3° Settore Gestione Servizi e del 6° Comando di P.M., nonché l'eventuale concessionario del servizio pubbliche affissioni.

4. Il piano può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il piano, le modifiche e variazioni introdotte, entrano in vigore **dall'esecutività della deliberazione ad eccezione della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.**

ART. 5 - PUBBLICITÀ ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi e gli impianti destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione; sono comunque escluse dal piano le zone, le aree, gli edifici di cui al Capo I del Titolo II.

2. Per l'installazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato, individua le località e le posizioni nelle quali il collocamento è soggetto a particolari condizioni o limitazioni.

3. All'interno del centro abitato, fermi restando autorizzazioni e/o nulla osta di enti proprietari delle strade diversi dal comune e ove non già previsto al successivo Titolo II, il piano prevede :

- le caratteristiche delle zone nella quali, su aree pubbliche e private, può essere autorizzata l'installazione di impianti pubblicitari, individuandone eventualmente i singoli siti;
- le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari;
- le tipologie generali e le caratteristiche di massima degli impianti pubblicitari, correlate a quelli degli edifici sui quali devono essere installati;

4. Il piano comprende:

- la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed attrezzature ed altri luoghi di proprietà o disponibilità comunale nei quali può essere autorizzata l'installazione di impianti pubblicitari mediante comunicazione visiva e/o acustica;
- i requisiti tecnici per la localizzazione e collocazione in condizioni di sicurezza per terzi, di striscioni,

locandine, standardi, festoni, bandiere e simili.

ART. 6 - IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari stabilisce la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in conformità all'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993 e ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. La superficie complessiva stabilita, è poi ripartita percentualmente come segue:
 - a) 10%, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, comunque senza alcun rilievo economico e commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - b) 55% destinata alla affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) 35%, destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.
2. Il 10% della quantità sub. lettera b) del comma 1, sono destinati soggetti indicati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il piano per gli impianti indica, per ciascuna quantità sopra indicata:
 - La destinazione secondo la ripartizione detta al precedente comma;
 - L'ubicazione e, se del caso, l'orientamento;
 - La tipologia secondo la classificazione di cui al comma successivo;
 - La capacità, in fogli, secondo la modularità di cui al quarto comma;
 - Il numero d'individuazione.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - Vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - Standardi porta manifesti;
 - Tabelloni mono o bifacciali;
 - Superfici di muri adeguatamente trattate;
 - Armature, steccati, schermature di carattere provvisorio;
5. Tutti gli impianti devono possedere dimensioni modulari di 70 × 100 cm o multipli e collocati in modo da possedere la totale libera esposizione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici, da qualsiasi lato questo avvenga; su ciascun impianto deve essere riportato una targhetta con l'indicazione "Comune di Pontedera – Servizio pubbliche affissioni", il numero d'individuazione dell'impianto e l'anno di rilascio.
6. Il piano degli impianti è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione e la superficie; tale quadro dovrà essere inserito nel **Sistema informativo territoriale (S.I.T.)** del Comune di Pontedera.
7. Per l'individuazione dei siti e delle aree valgono le prescrizioni contenute nel N.C.d.S., del relativo Regolamento nonché i limiti di cui al successivo Titolo.
8. Il Comune di Pontedera ha facoltà di provvedere allo spostamento o la modifica dell'ubicazione di impianti in qualsiasi momento, quando risulti motivatamente necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, opere di trasformazione urbanistico-edilizia. In caso di modifica o spostamento di impianti attribuiti a soggetti che svolgono l'attività in concessione dal comune, questi possono decidere se continuare il servizio nel nuovo impianto individuato oppure rinunciarvi, richiedendo il rimborso del diritto già corrisposto e relativo al periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
9. Non possono essere installati impianti di qualsiasi genere in fregio a strade o spazi pubblici quando questi ultimi non sono ancora nella disponibilità del patrimonio o del demanio pubblico.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 il Comune di Pontedera appartiene alla IV classe, in quanto gli abitanti residenti al **31 dicembre 2009**, ammontano a **28.198** unità.

ART. 8 - DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONE E SUDDIVISIONE DEI SISTEMI PUBBLICITARI

1. Fermo restando le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. **495/1992**, ai fini del presente regolamento

gli impianti pubblicitari sono definiti secondo tipologia, forma, posizione e illuminazione come di seguito indicato:

- **Apparecchi illuminanti**, quei sistemi ottici e/o luminosi che direttamente o indirettamente creano scritte e figure su piani di riferimento propri, fissi o mobili, ovvero su pavimenti, pareti, coperture;
- **Arredi pubblicitari e totem**, elementi tridimensionali destinati ad accogliere, anche in maniera non esclusiva, insegne pubblicitarie, ed essere anche destinati a informazioni di carattere generale, quali quelle turistiche, climatiche, ambientali. Devono avere forme regolari e lineari e l'appoggio al suolo non può superare il metro quadrato di superficie;
- **Bachecca**, il riquadro appeso o ricavato nella muratura e protetto da materiale trasparente, nel quale sono esposti materiali e documenti pubblicitari; rientrano tra le bacheche anche le vetrinette porta menù;
- **Bandiera**, elemento iconografico bidimensionale realizzato in tela o plastica e ancorato su un solo lato a supporti laterali.
- **Cartello**, l'avviso scritto, disegnato o stampato per comunicazioni pubbliche o pubblicitarie e inerente attività lavorative, messaggi e servizi; può essere luminoso o illuminato;
- **Gonfalone**, avviso analogo al cartello ma realizzato su supporto di tessuto teso tra due supporti rigidi; può essere ancorato a supporti pubblici;
- **Insegna**, la targa, il segno o il simbolo con scritte e figure poste all'esterno di attività commerciali e imprese per distinguerne l'attività e richiamarne l'attenzione;
- **Locandina**, come il gonfalone, se posizionata su terreno può essere realizzata anche in materiale rigido;
- **Pensiline**, come gli arredi pubblicitari, sono però destinate principalmente ad accogliere e proteggere l'attesa delle persone presso le fermate dei mezzi pubblici. Le pareti laterali possono essere destinate ad accogliere cartelli come prima definiti.
- **Stendardo**, come il **gonfalone**, può essere realizzato anche con materiali diversi rigidi e non, ed è finalizzato alla promozione pubblicitaria presso la sede dell'attività che intende promuovere o segnalare, oppure per impianti delle p.a. Rientrano in questa definizione anche le gigantografie per copertura ponteggi o recinzioni e a questi ancorate.
- **Striscione**, come lo stendardo, è finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, eventi culturali e spettacoli, ed è posto, di norma, trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi e tiranti ancorati a supporti laterali;
- **Targa**, quella indicante arti, professioni e servizi installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite;

2. Ai fini del presente Regolamento, gli impianti si classificano secondo la loro posizione rispetto al piano di ancoraggio in:

- a bandiera, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio è ad esso normale;
- frontali, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio è ad esso parallelo;
- inclinate, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio forma con esso un angolo diverso da quello retto in almeno una delle sue due direzioni principali;
- interne, quando rientrano in una delle categorie precedenti ma il piano contenente l'iscrizione o il marchio è completamente contenuto all'interno del piano passante per la superficie del piano di ancoraggio;
- varie, quando il piano di ancoraggio è supportato da strutture o manufatti diversi da quelli individuati dai casi precedenti, o è diverso dalla forma piana.

3. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si suddividono nei seguenti tipi:

- a) con caratteri indipendenti, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli indipendentemente ancorati al piano di ancoraggio;
- b) con caratteri indipendenti su supporto, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli ancorati su un comune supporto posto sul piano di ancoraggio;
- c) a pannelli, quando l'iscrizione o il marchio è posto o ricavato su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
- d) a cassonetto, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
- e) in vetrofanie, quando l'iscrizione o il marchio è posto all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
- f) altri tipi, quando l'iscrizione o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli dei tipi precedenti.

4. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si classificano anche secondo il sistema d'illuminazione adottato, se con luce:
- diretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e il marchio
 - indiretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente inserita nell'insegna ma indipendente dai componenti del piano contenente l'iscrizione o il marchio;
 - propria, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio o questi stessi sono sorgente luminosa;
 - riflessa, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliata su questa mediante elementi accessori;
5. Alle definizioni date ai commi precedenti deve essere fatto riferimento nella richiesta d'installazione o modifica degli impianti pubblicitarie esistenti, di cui all'art. 27.

ART. 9 - ULTERIORI DEFINIZIONI

1. Si definiscono **preinsegne** le insegne corredate da freccia di orientamento per segnalare l'approssimarsi della sede dell'attività o la direzione per la sua individuazione. Vale anche la definizione di cui all'art. 47, secondo comma del D.P.R. n. 425/1992.
2. Si definisce parapetonale la protezione rivolta ad assicurare la dovuta sicurezza al transito e al passaggio dei pedoni nella sede stradale.
3. Si definisce **MANIFESTO**, il supporto cartaceo (foglio) di dimensioni 70 × 100 cm contenente messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, destinato ad essere affisso in appositi spazi aperti mediante colle e/o ancorato in appositi supporti o bacheche.
4. Si definiscono provvisori o temporanei quelle insegne e quei cartelli che, per caratteristiche dell'ancoraggio e/o del materiale impiegato, non possiedono i requisiti di oggettiva stabilità e indefinita permanenza. Ineriscono pubblicità limitate o temporanee.
5. Ai fini dell'applicazione di tasse e diritti, si definisce superficie d'occupazione, la proiezione del sistema pubblicitario sul piano orizzontale di proprietà pubblica o di uso pubblico. La proiezione del sistema pubblicitario comprende anche i sistemi di sostegno; se formanti un angolo non normale con la superficie orizzontale, la superficie d'occupazione è intesa come l'area racchiusa dai sistemi di sostegno, intesi questi come vertici della figura piana che li comprende.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende ancora:
 - per pubblicità sonora, i messaggi diffusi per mezzo di diffusori acustici elettromagnetici, sia fissi che mobili;
 - per pubblicità su veicoli, l'apposizione di pellicole, cartelli o decals, anche usufruenti sistemi di emissione elettronica, sui mezzi automobili, pubblici o privati;
 - per tenda solare, il sistema di ombreggiatura e protezione prospiciente vani e vetrine di esercizi artigianali e commerciali;
 - per Ombrellone, l'elemento d'arredo atto a proteggere, per periodi stagionali gli esercizi commerciali dal sole o dalle intemperie.
6. Si definisce piano di facciata dell'edificio, il piano geometrico tangente e parallelo al prospetto esterno di riferimento del fabbricato.
7. Per interessato o responsabile o soggetto passivo dell'impianto pubblicitario deve intendersi anche il soggetto passivo come definito dall'art. 6 del D.Lgs n. 507/1993.
8. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
9. **Per luoghi aperti al pubblico** si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

ART. 10 - ZONIZZAZIONE

1. Ai fini dell'ammissibilità delle norme del presente Regolamento si definiscono le seguenti zone:
Zona 1 comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.G. e al nuovo regolamento urbanistico, come delimitate ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio

interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di pregio ambientale, comprese le aree circostanti da considerare parti integranti delle prime per caratteristiche e morfologia;

Zona 2 comprende le zone omogenee B e C e assimilate del P.R.G., di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dalla zona A;

Zona 3 comprende le zone territoriali omogenee D del P.R.G., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali e produttivi o ad essi assimilati;

Zona 4 comprende le zone territoriali omogenee F del P.R.G., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale; da questa zona sono esclusi gli edifici e le aree organicamente facenti parte delle zone 1, 2 e 3;

Zona 5 comprende la zona territoriale omogenea E del P.R.G. di cui al D.M. n. 1444/1968. Sono le parti di territorio destinate ad usi agricoli o assimilati.

2. La zonizzazione del territorio può essere soggetta a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio.

ART.10-BIS- CATEGORIE DELLE LOCALITÀ- (ART.4 D.LGS. 507/93)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico, alla densità di traffico veicolare e alla connessione con attività economiche, individuate come segue:

CATEGORIA SPECIALE per:

l'intero tratto ricadente nel territorio del comune di Pontedera della via T. Romagnola, via della Costituzione, via Caduti di Nassyria, piazza del Mercato, via Pacinotti;

via S.D'Acquisto, via Agnoletti, via del Chiesino in Loc. Chiesino;

il tratto ricadente nel territorio del comune di Pontedera della S.P.23 Gello, via Maremmana, via di Gello est, via di Gello ovest, via Basilicata, via Calabria, via Molise, via Liguria, via Umbria, via Emilia Romagna, via Lazio, via Puglie, via Toscana, via Friuli, via Campania, via Piemonte, via Lombardia in Loc. Gello;

Loc. La Bianca: via Giovanni XXIII, via Don Sturzo, via Don Mazzolari, Via Don Dilani, via Barsanti .

VIA S. VALDERA N. 439 (località Giardino e dalla Rotonda Coop alla Borra), NUOVA CIRCONVALLAZIONE VIA VALDERA SUD (davanti ai cimiteri), NUOVA STRADA DI PATTO (FINO A VIA DELL'INDUSTRIA), VIALE AFRICA, VIA DEL GUERRA, VIA GAMBACCINI, VIA LAMA, VIA DELL'INDOTTO, VIA BIAGI, VIA OLIVETTI, VIA TARANTELLI, VIA D'ANTONA, VIA DELL'AEROPORTO, VIA BACHIR, VIA G. AGNELLI, VIA MATTEI, VIA CARPI, VIA MAREMMA, PIAZZA NILDE IOTTI, PIAZZA MAZZINGHI, CORSO MATTEOTTI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ', VIA B. PARTIGIANE, VIA CASTELLI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA DELLA MISERICORDIA, VIA SAFFI, VIA MAZZINI, VIA ROMA, VIA VERDI, VIA R. PIAGGIO, VIA PISANA, VIA NICCOLAIONI, VIA PACINOTTI, VIA 1° MAGGIO, VIA DELLA FORNACE, VIA DELLA VIRGOLA.

CATEGORIA NORMALE – tutta la restante parte del territorio non compresa nella categoria speciale

2. Appartengono alla categoria speciale tutte le aree ricomprese nell'elenco sopra riportato le quali, nel rispetto dell'art.4 del D.lgs.507/93, hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella del centro abitato come delimitato da apposita deliberazione e la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

3. Nelle località comprendenti le strade sopra individuate si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe.

4. Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta sia sulle aree di circolazione inserite in detta categoria sia quella collocata nelle adiacenze delle medesime e preordinata funzionalmente alla lettura da parte di coloro che transitano nelle aree in questione.”

TITOLO II IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - VINCOLI E DIVIETI GENERALI

- 1.** Nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui al DLgs. n. 42/2004, nonché sui cimiteri, sugli edifici religiosi, sugli ospedali, è vietato collocare insegne e cartelli. Per i soli fini istituzionali dei manufatti o delle attività pubbliche e fatti salvi i pareri degli Enti preposti, sui predetti manufatti è ammessa la sola apposizione di targhe.
- 2.** Su edifici privati e pubblici diversi dai precedenti, vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, è di norma ammissibile la sola apposizione di targhe. Altri mezzi iconografici pubblicitari saranno ammissibili se realizzati in forma, dimensione e materiali compatibili con le caratteristiche del manufatto e fatti salvi il parere degli uffici comunali preposti e nulla osta della Soprintendenza ai beni artistici, storici e ambientali, ove necessario.
- 3.** Nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale ai sensi del DLgs 42/2004, non può essere autorizzata la collocazione di qualsivoglia forma di messaggio iconografico, se non previo rilascio di autorizzazione paesaggistica previo parere della Commissione Edilizia Integrata e nulla osta della Soprintendenza ai beni artistici, storici e ambientali.
- 4.** In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne, di cartelli e di targhe che vengano a coprire od offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano e marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani, e quanto a questo assimilabile.
- 5.** Le insegne, comunque collocate e di qualunque tipo non possono occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico, fermo restando che il lato inferiore non potrà in nessun caso essere collocato ad un'altezza inferiore a 350 cm, **ad eccezione delle insegne collocate sui prospetti dei fabbricati, purché non sporgenti oltre 20 cm oltre il piano della facciata** dal piano viabile pedonale o carrabile. La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi e non pregiudicare l'areoilluminazione degli edifici serventi e terzi.
- 6.** Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art 51 del D.P.R. n. 495/1992 fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 23, sesto comma, del D.Lgs. n. 285/1992.
- 7.** Non sono ammessi apparecchi luminosi che proiettino o riflettano scritte, loghi o messaggi su area pubblica o di uso pubblico, ovvero sui prospetti degli edifici.
- 8.** Non sono ammessi striscioni posti trasversalmente alle aree pubbliche o di uso pubblico.
- 9.** Le scritte sulle insegne, sui cartelli e sulle targhe, nonché su qualsiasi altro mezzo iconografico pubblicitario, devono essere, di norma, in lingua italiana. Sono ammesse scritte in lingua estera purché accompagnate dalla fedele traduzione in lingua italiana.
- 10.** Sono escluse dalle disposizioni del comma precedente, i loghi, i termini e i vocaboli di lingue estere ormai entrati nella terminologia corrente, nonché i marchi di fabbrica e i nomi di aziende.
- 11.** E' vietato utilizzare la stemma del Comune di Pontedera, nella realizzazione di mezzi pubblicitari. L'emblema suddetto è costituito nelle forme e caratteristiche riprodotte sul gonfalone della città.
- 12.** In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto iconografico pubblicitario su piante o essenze arboree.
- 13.** In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante lancio di volantini sul suolo pubblico o affissione ai parabrezza delle auto in sosta. La stessa forma di pubblicità potrà essere effettuata previa richiesta da presentarsi al Comando di Polizia Municipale il quale l'autorizzerà subordinatamente alla condizione che sia effettuata mediante consegna diretta a mano alle persone, o presso le cassette postali.
- 14. Sono vietati inoltre:**
 - **messaggi offensivi o che rechino danni all'immagine dell'Amministrazione o alle proprie iniziative.**
 - **propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;**

- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi indecorosi, offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

15. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela"). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

ART. 12 - LIMITI DI ZONA E DI P.R.G.

1. Nella zona 1 come definita al precedente art. 10, e su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati con campitura nera o grigia o con bordatura, nella cartografia di PRG. e come individuate nel nuovo regolamento urbanistico è vietata:

- a) la collocazione di insegne e cartelli che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante vano, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità dello spazio urbano;
- b) l'apposizione di cartelli, fatta eccezione per quelli indicanti la pubblicità di attività edilizie in corso;
- c) le insegne con illuminazione propria, ovvero a intermittenza, a variazione di colore, con sistemi mobili o meccanismi in movimento;
- d) i sistemi pubblicitari dotati di luce riflessa data da apparecchi la cui sporgenza dal piano contenente la facciata sia maggiore di 30 cm;
- e) le insegne a bandiera di qualunque tipo;
- f) l'apposizione di adesivi, calcomanie, trasferibili, di qualsiasi tipo, forma o dimensione;
- g) insegne a cassonetto di cui alla suddetta lett. c), che non siano ricomprese all'interno dell'apertura degli esercizi, senza alcuna sporgenza oltre il piano di facciata dell'edificio.

2. Non rientrano nel divieto di cui alla lettera a) del primo comma, i cartelli indicanti la pubblicità di attività edilizie in corso ai sensi del D.P.R. 380/2001.

3. Nelle zone 1 e 2 è consentita l'installazione di insegne d'esercizio all'interno o immediatamente sopra le aperture delle attività purché della stessa tipologia, materiale e dimensioni, come definito dal capo III del Titolo I. La scritta pubblicitaria non può essere suddivisa in parti da collocare su supporti o insegne diverse e/o staccate.

4. Nelle zone 4 e 5 non sono ammessi apparecchi illuminanti e insegne come definite in precedenza, fatti salvi gli edifici che contengano una previsione diversa nell'atto autorizzativo per la loro costruzione e/o modifica.

5. Le attività commerciali svolte al piano primo degli edifici non potranno installare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre relative. In questi casi dovranno prevedersi targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre. Potranno essere consentite insegne a lettere singole indipendenti o su pannello nel rispetto del colore della facciata, prive di illuminazione diretta, sotto o immediatamente sopra il marcapiano del 1° solaio per attività di interesse generale o di servizio come ad esempio assicurazioni, banche, poliambulatori, e attività similari.

6. Tutti gli impianti pubblicitari per attività private installate su supporti ancorati o appoggiati sul suolo pubblico, sono soggetti all'autorizzazione onerosa dell'occupazione del suolo.

ART. 13 - DUREVOLEZZA E SICUREZZA

1. Le insegne e i cartelli non temporanei dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e all'usura chimica. Non dovranno manifestare fenomeni di riverbero sonoro quando esposti all'impatto acustico dei veicoli, né essere fonte acustica se esposti al vento.

2. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Le insegne e i cartelli devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo; le insegne e i cartelli devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali

stradali. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Anche per tutti i sistemi pubblicitari privi di sistemi d'illuminazione, il colore rosso deve essere limitato alle riproduzioni dei loghi e marchi di fabbrica, in ogni caso senza eccedere 1/5 della superficie dell'area interessata dall'insegna o dal cartello.

4. Tutti i mezzi pubblicitari dotati di sistemi d'illuminazione non possono avere luce regolata o d'intensità tali da provocare abbagliamento, secondo le disposizioni dell'art. 50 del Regolamento di attuazione del N.C.d.S.

CAPO II CARATTERISTICHE E AMMISSIBILITÀ

ART. 14 - RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

1. Per quanto concerne le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione sono fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'attuazione, fatti salvi i casi espressamente previsti ai sensi dell'art. 23 del N.C.d.S.

ART. 15 - APPARECCHI ILLUMINANTI

1. Fermi restando vincoli e limiti di carattere generale, l'installazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, esercizi commerciali, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) subordinazione all'immediata revocabilità o modifica nel caso in cui l'A.C. decidesse di uniformare il sistema ad altri limitrofi, ovvero la rimozione per sopravvenuti interessi pubblici;
- b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici oggettivi e, comunque, senza pregiudizio all'incolumità pubblica;
- c) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada;
- d) la sporgenza dal piano prospettico del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.40. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.30, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, come disposto dall'art. 50 comma 3 del DPR 495/92.

3. La denominazione: "farmacia" e della croce di colore verde, su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere, come disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009.

4. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle norme e disposizioni previste per il contenimento dell'inquinamento luminoso e senza provocare fenomeni di disturbo visivo e abbagliamento nei confronti della circolazione veicolare e pedonale.

ART. 16 - ARREDI PUBBLICITARI - TOTEM - PENSILINE E CHIOSCHI

1. Gli arredi pubblicitari come definiti dal presente Regolamento, sono ammessi su immobili pubblici e privati, nel rispetto dell'art. 14 e delle norme e disposizioni previste per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed acustico.

2. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.

3. I totem, anche del tipo di arredo pubblicitario, potranno essere collocati in ogni zona del territorio e dovranno essere realizzati in materiale non deperibile con dimensioni consoni con l'ambiente circostante. La loro installazione potrà essere prevista anche per brevi periodi su suolo pubblico o di uso pubblico, previa individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale subordinatamente al pagamento della relativa tassa d'occupazione.

4. L'apposizione di totem all'interno di aree private prospicienti spazi pubblici è sottoposta alle medesime prescrizioni dell'art. 25 per la pubblicità commerciale interna.

5. All'interno della zona D come definite nel regolamento urbanistico ai sensi del D.M. n. 1444/1968, possono essere installati totem di altezza non superiori a 24 metri, ad eccezione delle zone di tipo D2a e D2b dove l'altezza non può essere superiore a 12 metri.

6. I totem su aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati a condizione che venga presentato un progetto organico complessivo che tenga conto di tutte le attività ubicate in tal luogo.

ART. 17 - BACHECHE

1. L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico è consentita nei seguenti casi:

- Farmacie per la segnalazioni i servizi di turno delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
- Organi della Pubblica Amministrazione;
- Partiti politici;
- Associazioni di volontariato (ONLUS);
- Associazioni e Gruppi di iniziativa sociale, sportiva e ricreativa;
- Cinema;
- Edicole (per le testate giornalistiche);
- Agenzie immobiliari.

2. Le bacheche sono affisse sulla parete esterna e prospettare su spazio pubblico o internamente all'apertura di accesso all'attività; la loro superficie complessiva non può eccedere 1,20 m², e devono avere dimensioni consigliate comprese nei limiti di cm. 100 di base, cm. 120 di altezza e cm. 10 di spessore ed essere realizzate materiale idoneo verniciato in armonia con i colori della facciata.

3. Possono essere autorizzate bacheche richieste da attività commerciali a condizione che le stesse siano finalizzate a pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di carattere musicale e culturali di pubblico interesse;

4. Per gli esercizi di ristorazione che hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi in posizione ben visibile, le bacheche o vetrinette porta menù possono essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno del vano o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

5. Nei casi particolari, ove non sia motivatamente possibile rispettare il precedente comma, potrà essere autorizzata l'installazione di vetrinette porta menù esterna, a lato di ciascun vano d'ingresso dell'esercizio qualora siano prospicienti strade diverse, delle dimensioni massime di cm 50 × 30 e con le caratteristiche di collocazione delle targhe di cui al successivo art. 22.

6. Sono alternative alle bacheche, gli espositori mobili che possono essere realizzati esclusivamente in profilato d'acciaio o plastica e essere collocati sul suolo pubblico in analogia arredi pubblicitari, di cui al precedente art. 16.

ART. 18 - BANDIERE

1. Le bandiere recano il logo o il simbolo di fabbrica, di una ditta, di un'attività, e sono installate nella sede dell'attività stessa o nelle sue pertinenze. Ogni bandiera non può avere superficie superiore a 6 m².

2. Ove manchino simboli, scritte e loghi, le bandiere che non siano quelle della Nazione o delle squadre sportive e in numero non superiore a 2, sono considerate comunque impianti pubblicitari e come tali sottoposti al dettato del presente Regolamento.

3. L'eventuale uso del tricolore rosso, bianco e verde della Bandiera italiana deve essere effettuato nel rispetto dei principi costituzionali, e non può essere fatto oggetto d'oltraggio od offesa.

ART. 19 - CARTELLI

1. I cartelli che servono a rappresentare, mediante iscrizioni in caratteri alfanumerici, simboli, marchi e con l'eventuale ausilio di sorgenti luminose indirette o riflesse, l'arte, la professione, l'attività, i servizi di persone fisiche o giuridiche, ditte o società, possono essere fissi se posti presso la sede degli esercizi che intendono rappresentare e pubblicizzare. In ogni caso la superficie massima ammissibile, all'interno dei centri abitati, non può superare i 18 m² per ciascuno. Possono essere installati su suolo pubblico cartelli di dimensioni

massime di mq. 2 al fine di pubblicizzare le attività sportive territoriali, purché la loro installazione non superi la distanza di 500 metri dalla sede dell'attività.

2. I cartelli che non rientrano nella casistica del primo comma devono essere temporanei, supportati da autonoma struttura di sostegno e devono essere posti in opera in modo che il bordo inferiore disti 1 m dalla banchina stradale, misurato nella sezione contenuta nel piano passante per la proiezione verticale del cartello, a una distanza di 3 m dal limite laterale della carreggiata. Nel rispetto dell'art. 49 del D.P.R. n. 495/1992, il loro periodo di collocamento non può superare i 60 giorni.

3. I cartelli provvisori o temporanei reclamizzanti le vendite straordinarie servizi, iniziative, offerte od orari d'esercizio particolari, come disciplinati dalla legge, sono ammessi in corrispondenza dei vani o all'interno delle attività, con esclusione di qualsiasi altra soluzione.

4. I cartelli temporanei possono essere inerenti anche lavori edilizi ed essere collocati su ponteggi e strutture similari, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 180 giorni, rinnovabile su richiesta per un ulteriore periodo di 180 giorni, e comunque non oltre la durata dell'esposizione del ponteggio.

ART. 20 - GONFALONI, STENDARDI E STRISCIONI

1. I gonfaloni e gli stendardi, ove ammessi, devono essere apposti in modo tale che la parte inferiore non sia a meno di 300 cm. dal piano stradale di riferimento, misurati ortogonalmente a questo. Le loro dimensioni massime sono di 2,50 m² per i primi e 10 m² per i secondi.

2. Gonfaloni e stendardi potranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione o altri pali di proprietà comunale, individuati dal competente Settore del Comune, alle seguenti condizioni:

- la base dei pali di sostegno deve avere un diametro superiore a cm. 10.
- Il fissaggio deve essere effettuato con fascette di plastica oppure proteggendo il palo con manicotto in gomma; è vietato l'uso del filo di ferro direttamente sul palo.
- Su ogni singolo sostegno è consentita la collocazione di soli due gonfaloni, perfettamente combacianti, in modo da formare prospetticamente un'unica soluzione a doppia faccia.
- Il gonfalone dovrà essere ancorato al sostegno in modo tale da non pregiudicare o diminuire la visibilità di eventuali indicazioni stradali e turistiche, nonché l'uso e l'efficacia del manufatto.
- La loro esposizione non potrà superare il periodo massimo di 30 gg. dalla data di installazione, ad eccezione di eventi sportivi culturali e sociali ritenuti di interesse pubblico.

3. E' vietata l'installazione di gonfaloni pubblicitari:

- su pali rivestiti da strato di resina poliestere o fibra di vetro
- sui pali esistenti a distanza inferiore a 50 ml. dagli impianti semaforici;
- quando si pregiudichi anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici) o altre indicazioni di interesse pubblico;

4. Gli striscioni, possono essere ammessi solo su aree private.

5. Le gigantografie per la copertura dei ponteggi sono esclusivamente finalizzate a messaggi sulla definizione architettonica finale della trasformazione in atto, conferendo il minor impatto ambientale possibile ai lavori in corso. Le loro dimensioni possono raggiungere quelle del ponteggio, con un'altezza minima da terra di 5,10 m.

ART. 21 - INSEGNE E PREINSEGNE

1. Le insegne ineriscono le stesse finalità dei cartelli, ma sono poste obbligatoriamente presso la sede dell'attività che intendono segnalare.

2. In tutto il territorio comunale le insegne frontali di qualsiasi tipo sono ammesse se collocate sopra o nell'interno del vano dei locali dove viene svolta l'attività. Se poste sopra, la sporgenza laterale non può essere superiore a 15 cm; in ogni caso l'altezza non può superare i 50 cm. Un'unica insegna non può comprendere più vani, ad eccezione dei casi in cui l'edificio sia stato realizzato predisponendo un'apposita sede destinata allo scopo. Se realizzata in materiale ceramico, plastico o metallico, comunque non luminosa e opportunamente contenuta in apposito supporto, la collocazione dell'insegna può essere prevista a lato dell'ingresso, in alternativa a quella sopra l'apertura e nelle dimensioni massime di 100 × 60 cm con sporgenza massima di 10 cm, ad eccezione dei loghi.

3. Per edifici con struttura in cemento armato realizzati con elementi a pilotis in luogo dell'insegna frontale

soprastante, possono essere ammesse insegne con pannelli di rivestimento non luminosi debitamente ancorati agli stipiti interni del vano.

4. Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni degli edifici aventi anche destinazioni commerciali ed artigianali, fermo restando l'obbligo di individuare in sede progettuale lo spazio per la collocazione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari, la tipologia, la posizione e l'illuminazione dell'insegna può essere progettata e prevista in sede d'istanza di concessione o denuncia di conformità edilizia.

5. Per gli edifici con destinazione d'uso esclusivamente artigianale, industriale o commerciale e per i centri commerciali come individuati nello strumento urbanistico generale, sono consentite insegne di superficie complessiva pari al 6% della superficie del prospetto, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6. Nella zona 1 su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati con campitura nera o grigia o con bordatura, nella cartografia di PRG, devono all'occorrenza prevedersi insegne di tipo a), b) e c), come definito dall'art. 8.

7. In luogo della installazione di insegne soprastanti il vano del negozio è consentita l'apposizione di eventuali insegne, non luminose, sul muro, unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con vetrine prospicienti la strada di accesso.

8. Le insegne a bandiera prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico sono ammesse solo nelle zone 3. Nelle pertinenze private della sola zona 2 possono essere installate insegne a bandiera a condizione che l'aggetto non abbia proiezione su altre proprietà sia pubbliche che private e le dimensioni non siano superiori ad m² 1,00. Al di fuori della predetta individuazione, le insegne a bandiera nelle altre zone sono ammesse solamente per segnalare ospedali, poliambulatori, farmacie e tabaccherie mediante appositi simboli. Fermi restando i limiti di cui all'art. 12, per alberghi, luoghi di ristoro e d'intrattenimento notturno, le insegne a bandiera devono essere realizzate unicamente con sviluppo in verticale ed essere di tipo a) o b) come definiti dal terzo comma dell'art. 8, con elementi di completamento orizzontali solo ad un'estremità. Non sono ammesse insegne diverse contenenti parti di messaggi complessivamente sviluppati su file parallele, sia sul piano dell'insegna che su quello contenente il piano di appoggio dell'edificio.

9. Le insegne per le parafarmacie devono avere i caratteri uguali e la stessa grandezza "PARAFARMACIA" senza nessuna interruzione, in modo da non indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. E' possibile utilizzare come logo il simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, come indicato nella (circolare 3 ottobre 2006 n. 3 del Ministero della Salute).

10. Le insegne inclinate non possono sporgere ortogonalmente dal piano contenente il prospetto dell'edificio oltre il limite di 100 cm e per esse valgono le stesse limitazioni di quelle a bandiera.

11. Le insegne temporanee, possiedono le stesse peculiarità dei cartelli temporanei di cui al secondo comma dell'art. 19 e dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora siano richiesti in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m.3,00 × 0,50.

12. Le preinsegne, come definite dal precedente art. 9, sono finalizzate alla pubblicità direzionale per facilitare l'utente e pertanto autorizzabili nei soli casi in cui risulti altrimenti difficile l'individuazione della sede dell'attività. Devono avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di 100 × 20 cm ed un massimo di 1,50 × 30 cm e non avere sistemi d'illuminazione. Le preinsegne possono essere abbinare in gruppi di sei su idonei supporti univoci per ogni senso di marcia; in questo caso il gruppo costituirà oggetto di un'unica autorizzazione. La loro installazione può essere prevista su tutto il territorio.

13. Nel caso in cui, venga autorizzata su richiesta, una sola preinsegna su idoneo supporto predisposto a gruppo di sei, quelle a seguire saranno oggetto di varianti fino a che il supporto medesimo non sarà completo e le stesse saranno subordinate alle stesse condizioni dell'autorizzazione originaria.

14. Per tutte le tipologie d'insegna non valgono distanze minime da intersezioni tra strade di quartiere (E) e/o locali (F)

ART. 22 - TARGHE

1. Per la loro natura devono essere installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.

2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse e comunque aventi dimensioni non superiori a 25 × 35 cm.

3. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere

contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro.

4. Le limitate dimensioni delle targhe consentono di valutare proposte diversificate e alternative alle disposizioni precedenti.

CAPO III SISTEMI PUBBLICITARI DIVERSI – TENDE E OMBRELLONI

ART. 23 - PUBBLICITÀ SONORA

1. La pubblicità fonica è consentita, esclusivamente previa istanza che contenga le indicazioni delle zone della città ove è prevista e fermo restando il rispetto i livelli sonori massimi ammissibili fissati dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e relativo piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 20/07/2005.

2. La pubblicità sonora può essere vietata per particolari zone della città in cui è prioritaria la salvaguardia della quiete pubblica (ospedali, luoghi di cura, scuole, ecc.)

3. Costituisce altresì pubblicità sonora la diffusione di sola musica effettuata con veicoli pubblicitari o veicoli in genere o in forma ambulante.

4. La pubblicità di cui ai commi precedenti deve essere effettuata a volume moderato e comunque soltanto dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

ART. 24 - PUBBLICITÀ SU VEICOLI

1. La pubblicità sui veicoli è regolata dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo regolamento di attuazione, e successive integrazioni e modificazioni.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita esclusivamente sui veicoli adibiti a trasporto di linea e su veicoli adibiti a servizio pubblico.

3. Sui veicoli adibiti al servizio taxi è invece ammessa alle seguenti condizioni:

- che sia realizzata con un pannello rettangolare posto all'interno del veicolo con dimensioni e posizione tale da non ostruire la visibilità anteriore e posteriore del guidatore e del mezzo;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

4. E' vietata qualsiasi altra forma di pubblicità su veicoli non prevista nel presente regolamento e/o contrasti con quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del N.C.d.S.

ART. 25 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE INTERNA

1. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di sistemi pubblicitari realizzati con modalità e mezzi diversi.

2. Ove manchino spazi di sosta, ovvero non sia garantita la libera e sicura circolazione degli utenti della strada anche pedoni, non è consentita l'installazione di monitor e impianti televisivi, inerenti forme di esercizio e/o servizi ovvero pubblicitari, collocati al filo vetrina e rivolti verso l'esterno.

3. Le forme pubblicitarie di cui sopra sono ammissibili quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Lo spazio antistante la vetrina contenente il messaggio pubblicitario o il monitor non sia profondo meno di 2 metri per tutto il fronte della vetrina se dotato di marciapiede, e meno di 5 metri se privo;
- Il messaggio ovvero l'orientamento della vetrina e del monitor non provochi illuminazione diretta sulla carreggiata stradale;
- Nelle aree e/o strade non a traffico limitato, la carreggiata stradale antistante la vetrina presenti una larghezza di almeno 5,50 metri per la libera circolazione dei veicoli, per una lunghezza pari ad almeno quattro volte la larghezza la vetrina stessa.

4. Nei casi ammissibili del comma precedente, il sistema pubblicitario deve essere autorizzato e pertanto rispettare integralmente le norme del presente Regolamento.

ART. 26 - TENDE SOLARI E OMBRELLONI

- 1.** La collocazione di tende solari e ombrelloni deve assumere come riferimento formale l'unità dell'edificio ed a riferimento la dimensione dell'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
- 2.** Ad esclusione delle aree a traffico limitato, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede e alle seguenti condizioni:
 - a) il loro oggetto su suolo pubblico o ad uso pubblico deve essere contenuto entro i 150 cm;
 - b) il filo esterno deve risultare arretrato almeno 40 cm dal bordo esterno del marciapiede fatti salvi i casi in cui questo sia di larghezza inferiore a 1 m, ove la tenda sia di ingombro tale da non invadere, in nessun caso, la sagoma libera stradale;
 - c) la loro altezza, misurata tra il marciapiede e il punto più basso della stessa, deve essere non minore di 220 cm;
 - d) essere avvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, escludendo quindi tende fisse rigide o su struttura rigida;
 - e) essere fisse e/o rigide o su struttura rigida laddove la larghezza dello spazio pubblico coperto non consenta installazione di quelle sub. lett. d);
 - f) rientrare nel riquadro dell'apertura cui si riferiscono, salvo non ostino motivazioni di natura tecnica; in tal caso la sporgenza laterale massima della tenda rispetto all'apertura non dovrà superare 15 cm.
 - g) non coprire elementi decorativi dell'edificio analogamente a quanto disposto all'art. 11 per i sistemi pubblicitari.
- 3.** Se aggettanti su area interamente privata, la larghezza massima delle tende deve essere contenuta entro i 3,00 m, fermo restando gli altri requisiti del precedente comma.
- 4.** Nelle pertinenze private delle attività commerciali ed artigianali ad eccezione della zona I come indicata all'art. 10 del presente Regolamento possono essere consentite tende avvolgibili e/o retrattili, montate su strutture del tipo "gazebo", a condizione che le dimensioni massime non superino 40 mq. e nel rispetto del contesto ambientale ed architettonico circostante e del fabbricato interessato. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo rilascio della relativa autorizzazione.
- 5.** Per gli esercizi pubblici e/o aperti al pubblico per somministrazione alimenti e bevande, potranno essere ammesse deroghe al disposto sub comma 2, lett. f), purché l'oggetto non ricada su altre proprietà confinanti, salvo che queste non rilascino nulla osta scritto di assenso.
- 6.** Non sono ammesse tende che coprano più di un'apertura; fatto salvo il caso di fabbricati a pilotis.
- 7.** Le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati. Le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche
- 8.** Sulle tende solari sono ammessi messaggi pubblicitari afferenti il nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda. Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste della mantovana, e comunque aventi altezza non superiore a cm. 40.
- 9.** I messaggi pubblicitari riportati sulle tende solari, nei negozi provvisti di più di un vano, non dovranno essere ripetitive delle altre insegne, tuttavia, anche quando tale iscrizione dovesse risultare ripetitiva dell'insegna, potrà essere autorizzata nel solo caso in cui, quest'ultima, per il suo particolare posizionamento, sia collocata in modo tale da non essere visibile durante le ore di apertura della tenda solare.
- 10.** Gli ombrelloni devono essere collocati in maniera da rientrare nella sagoma dei locali commerciali attinenti, comunque nelle dimensioni massime di 4,50 m di lato se quadrati, ovvero in un cerchio di pari diametro. La loro collocazione deve avvenire mediante supporto ancorato al suolo, essere del tipo retrattile o avvolgibile e prevista per periodi stagionali inferiori a sei mesi. Per essi valgono le disposizioni dettate per le tende al comma 1, comma 2 lettere c), ed f), 6 e 7.

CAPO IV REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

ART. 27 - DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

- 1.** L'interessato presenta al Comune la domanda, in carta legale su stampato appositamente predisposto, di autorizzazione all'installazione di nuovo mezzo pubblicitario come definito dal presente Regolamento
- 2.** L'istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni complete:
 - generalità, residenza e codice fiscale, del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
 - nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia dichiarato l'obbligo a presentare idonea **certificazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi dell'art 7 del D.M. n. 37/2008;**
 - la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 3.** Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - **fotocopia del documento di identità del richiedente;**
 - relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto e della qualità della luce emessa;
 - progetto in triplice copia del manufatto richiesto, completo di sezione, in scala 1/20 o 1/50;
 - **bozzetto del messaggio pubblicitario, se conosciuti; in caso di decisione successiva, sarà obbligo del gestore del supporto comunicare preventivamente tale bozzetto cui l'A.C. rilascerà nulla osta, prima della sua collocazione nel supporto autorizzato.**
 - rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione grafica e fotografica, particolareggiata e panoramica: le fotografie dovranno essere formato minimo 9 cm × 12 cm;
 - Dichiarazione di consenso della proprietà **allegando fotocopia del documento di identità** nel caso che il richiedente diverso dal proprietario, ovvero la richiesta inerisca aree private diverse;
 - Attestazione del pagamento diritti di segreteria;
 - **Dichiarazione di impegno da parte del richiedente a presentare con la fine lavori la certificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.**
- 4.** Ogni domanda dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto pubblicitario, anche se potrà comprenderne più esemplari. In caso di collocazioni diverse in sito e modalità la documentazione dovrà essere opportunamente integrata.
- 5.** La richiesta di autorizzazione è indirizzata direttamente al 2° Servizio "Attività Edilizia Privata" del 1° Settore Pianificazione e Governo del Territorio e Ambiente che ne verifica la completezza formale. I competenti uffici del comune verificano la conformità dell'istanza alle norme e ai regolamenti entro 15 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine procedono alla richiesta di eventuali integrazioni. Nei 60 giorni successivi a tale termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione o il motivato diniego.
- 6.** Trascorso il termine previsto al comma precedente senza che il comune comunichi il proprio diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso). Per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

ART. 28 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- 1.** Le richieste di cui all'articolo precedente devono essere istruite e definite in funzione di:
 - garantire la salvaguardia del patrimonio artistico ed architettonico, e il decoro dell'ambiente;
 - verificare il rispetto della legislazione vigente;
 - garantire l'esigenza dell'utenza.

2. Il Responsabile del procedimento, appositamente individuato dal Dirigente del 1° Settore, acquisisce entro il termine indicato al quinto comma dell'articolo precedente, il parere del Comando di Polizia Municipale ed eventualmente di altri Settori o Enti per quanto di rispettiva competenza e dispone contestualmente il procedimento di concessione di suolo pubblico qualora il mezzo pubblicitario interessi il suolo pubblico. Decorsi i termini assegnati per l'emissione dei pareri, non superiori a 30 giorni, si prescinde dagli stessi.

3. I compiti del Responsabile del procedimento sono:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- accertare la conformità della documentazione tecnica necessaria a e sufficiente;
- accertare la conformità dell'impianto alle caratteristiche estetiche ambientali;
- proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere i mezzi pubblicitari, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nell'eventuale necessità di chiarimenti;
- chiedere, per i mezzi pubblicitari da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico o per quelli di cui all'art. 12, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché i mezzi pubblicitari possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente nell'ambiente;
- acquisire i pareri di competenza di Settori diversi dell'A.C.;
- convocare apposita conferenza di servi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 340/2000 qualora si renda necessario per il rispetto dei tempi e per i contenuti della domanda;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda formulando proposta al Dirigente per la definizione del procedimento.

4. Ogni comunicazione inerente il procedimento è effettuata ai sensi, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 - AMMISSIBILITÀ DELLA COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ

1. La procedura della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è ammessa nei seguenti casi purché conformi alle prescrizioni del presente Regolamento:

- Mera sostituzione di insegne aventi le stesse caratteristiche di quella precedentemente autorizzata,;
- Variazione, modifica o integrazione del messaggio pubblicitario delle insegne senza aumento di superficie dell'area interessata o del supporto;
- Collocazione di insegne e cartelli provvisori di cui agli artt. 9, terzo comma, 19 e 20 del presente Regolamento;
- Affissione di manifesti da parte dei soggetti elencati all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, negli appositi spazi individuati, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del regolamento.

2. Nel caso in cui il richiedente attivi il procedimento di denuncia d'inizio attività, la comunicazione deve essere compilata su appositi stampati predisposti dal Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente, sottoscritta la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di corrispondenza alle norme del presente Regolamento e corredata dalla stessa documentazione tecnica indicata dall'art. 27.

3. La comunicazione di cui sopra potrà essere oggetto di verifica tecnica e sarà trasmessa ai servizi interessati per quanto di competenza.

4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare può richiedere al Comune di sostituire e/o variare il messaggio pubblicitario a condizione che l'impianto rimanga delle stesse dimensioni e caratteristiche originarie.

5. La richiesta di cui sopra deve essere presentata preventivamente al comune, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, la sostituzione potrà avvenire soltanto dopo la positiva comunicazione del comune.

CAPO V NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 30 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato dal contenuto del messaggio pubblicitario. L'autorizzazione può essere revocata motivatamente per ragioni di pubblico interesse, fatti salvi gli altri casi di revoca.
2. L'autorizzazione rilasciata al richiedente deve contenere:
 - Il numero di registro cronologico annuale di riferimento, al fine della catalogazione e l'inserimento in un apposito database che costituirà parte del SIT comunale;
 - Il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, sia di natura urbanistica che commerciale;
 - L'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza eventualmente disposte dalle autorità competenti o dalla ditta installatrice;
 - La durata di tre anni, fatta salva l'indicazione di periodi minori;
 - La decadenza della stessa se non usufruita entro 180 giorni dalla data di notifica di avvenuto rilascio;
 - La decadenza in caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute;
 - La decadenza in caso vengano meno le condizioni che costituivano i presupposti per il rilascio.
3. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato o da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Per le preinsegne si veda anche quanto disposto al precedente articolo 21.

ART. 31 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
2. non venga usufruita entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica di avvenuto rilascio;
 - salvo concessione di proroga su richiesta motivata degli interessati;
 - non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
3. L'autorizzazione è revocata:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - se il titolare non adempie agli obblighi previsti dal successivo art. 32.

ART. 32 - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'avvenuto pagamento dell'imposta non solleva il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
2. Ad eccezione delle autorizzazioni a carattere temporaneo, il soggetto titolare, una volta ottenuto il titolo autorizzativi, dovrà far realizzare due esemplari di una targhetta metallica delle dimensioni minime di 5 × 5 cm e massime 10 × 10 cm sulle quali devono essere riportati, mediante incisione meccanica o chimica, i dati relativi all'autorizzazione (Comune di Pontedera, soggetto titolare, numero e data di rilascio, indirizzo ed eventuale progressiva chilometrica). Tale targhetta dovrà essere fissata su tutti gli impianti pubblicitari autorizzati, in posizione facilmente accessibile. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhetta metallica, è ammesso che il ricorso a materiali plastici non deteriorabili delle medesime dimensioni. I dati identificativi dovranno essere modificati nel momento in cui ne viene variato anche uno solo.
3. Un esemplare della targhetta deve essere consegnato all'A.C. presso l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di notifica di avvenuto rilascio, pena la sua sospensione e, se del caso, successiva revoca. La targhetta sarà custodita unitamente al plico contenente l'istanza d'autorizzazione rilasciata.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre:
 - a) comunicare la fine lavori da parte del titolare dell'autorizzazione, da trasmettere entro 120 gg. dalla data di notifica di avvenuto rilascio;
 - b) certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; tale certificazione può essere sostituita da relazione

asseverata da Tecnico professionista incaricato

- c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitari autorizzato e delle strutture di sostegno;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) richiedere preventivamente al comune qualsiasi tipo di variazione e/o modifica che si intende apportare sull'impianto pubblicitario autorizzato;
- f) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze, con ripristino del sottofondo ed uniformando il prospetto compreso eventuale tinteggiatura,
- g) provvedere alla completa rimozione, comprese le eventuali strutture di sostegno, in caso di cessazione dell'attività e/o cessione, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.
- h) provvedere a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione almeno 60 giorni prima della sua scadenza;
- i) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione originaria, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

TITOLO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 - APPLICAZIONE

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. L'imposta sulla pubblicità:
 - **si applica** agli impianti pubblicitari, visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del Titolo IV del presente regolamento, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili;
 - **si applica** all'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti, avvisi e fotografie;
 - **non si applica** alle affissioni di manifesti da parte dei soggetti elencati indicati dall'art. 20 21 del D.Lgs. n. 507/1993, negli appositi spazi riservati ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del presente regolamento e purché privi di qualsiasi logo o riferimento a pubblicità commerciale.
3. In applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs 507/1993, introdotto dall'art. 10 della legge n. 448/2001, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di superfici maggiori a cinque metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
4. L'imposta è dovuta, in solido, da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.
5. Fermo restando il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il calcolo della superficie, la tariffa dell'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto è determinata per periodi d'esposizione della pubblicità calcolati in giorni, con un minimo di 15. Per le tariffe di cui al quinto comma dell'art. 9 non viene applicato il suddetto minimo.

ART. 34 - TARIFFE D'IMPOSTA

1. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Le tariffe adottate e non modificate si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, teli, tende, ombrelloni, globi, fac-simili, o altri mezzi similari, l'imposta si applica per ogni metro quadrato e secondo i periodi indicati nelle tabelle. Rientrano nel concetto di cui al presente comma anche i disegni accompagnati

da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per sé stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di sistemi luminosi, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione, ovvero sulla quale viene indirizzata la proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente da numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono.

4. Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, e indipendentemente dalla misura dello schermo, che viene commisurato ad 1 mq, secondo quanto indicato in tabella

5. Per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, ivi compresi battelli, barche e aeromobili, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo e alla portata in kilogrammi.

6. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti ai fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per la circolazione del veicolo nel territorio del Comune, purché non in semplice transito, si applica per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

7. Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno al Comune, se vi ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se vi hanno il domicilio i mandatarî o gli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. È fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

8. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli iscrizioni od altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta è determinata per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta.

ART. 35 - MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

1. Sono applicate le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni previste dagli articoli, 12 quarto comma, 13 quarto comma, 14 secondo, terzo e quinto comma, 15 terzo comma, 16, 17, 20-bis e 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale può essere riconosciuta l'esenzione, anche totale, dell'imposta nel caso di:

- manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione dell'A.C.;
- restauri e risanamenti conservativi di immobili di proprietà comunale o di particolare pregio architettonico ai sensi dello strumento urbanistico vigente o, ancora, classificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per i quali i privati attivino procedure di finanziamento e/o sponsorizzazione dei lavori occorrenti;
- tutte le attività in genere, anche di privati che siano espressamente riconosciute di interesse pubblico dell'A.C., comprese le forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio culturale ed artistico della città.

ART. 36 - CALCOLO DELLE SUPERFICI

1. L'imposta per le forme pubblicitarie indicate all'articolo precedente si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

3. Per mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a 2 m².

4. Per i globi, fac-simili ed altri mezzi pubblicitari eventi dimensionati volumetricamente l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

ART. 37 - PUBBLICITÀ SU AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto, di concessione o di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, **in particolare per la pubblicità effettuata con impianti tipo poster, a messaggi variabili e per l'arredo urbano, di cui all'art. 2 del "Piano Generale degli impianti pubblicitari"**.
2. Qualsiasi forma pubblicitaria che comporta utilizzazione delle predette aree deve essere preceduto da apposito titolo autorizzativo, ovvero accompagnato dall'istanza per tale fine che verrà esaminata secondo le procedure di cui al Capo IV del Titolo I.
3. Il calcolo della superficie d'occupazione viene effettuato secondo la definizione data nel presente Regolamento.

ART. 38 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
2. Il termine per il pagamento dell'imposta della pubblicità annuale di cui all'articolo 8 del D.Lgs n. 507/1993, è fissato al 30 aprile di ogni anno. Qualora l'importo complessivo superi €1.550,00, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate uguali trimestrali anticipate, di cui le prime due con scadenza al 30 aprile, la terza con scadenza al 30 giugno e l'ultima al 30 settembre.
3. La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale l'imposta è stata pagata non dà diritto a rimborso o a riduzione dell'imposta stessa.
4. E' in ogni caso fatto salvo il contenuto dell'art. 9 del D.Lgs n. 507/1993.

ART. 39 - RIMOZIONI E SPOSTAMENTI

1. Nel caso in cui l'A.C. ordini la rimozione o lo spostamento di tabelle per le affissioni o di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.), l'interessato ha diritto a rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso dell'imposta già anticipata e relativa al periodo non utilizzato.
2. Nei predetti casi l'interessato non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.

ART. 40 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data, anche presunta, di presentazione della domanda, di cui agli artt. 27, 28 e 29 del presente Regolamento contenente la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso motivato all'interessato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.
3. L'ufficio ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 41 - OGGETTO E MODALITÀ

- 1.** Le pubbliche affissioni (p.a.) costituiscono servizio di esclusiva competenza del comune, che assicura l'affissione negli appositi impianti di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo e contenenti messaggi di natura istituzionale, sociale e culturale, ovvero di natura commerciale e reclamistica.
- 2.** La collocazione dei manifesti avviene nel rispetto delle superfici individuate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. In nessun caso tali superfici non possono essere ridotte o compromesse. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe di impianti come indicati in quantità all'art. 6 del presente regolamento e, contemporaneamente disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, il Dirigente del 1° Settore Pianificazione e Governo del Territorio e Ambiente sentito l'ufficio preposto alle p.a. ovvero il concessionario del servizio, può disporre una deroga temporanea fino ad un massimo di tre mesi. Al termine del periodo detto, perdurando lo stato che ha indotto la deroga, questa può essere ulteriormente prorogata per un periodo analogo se accompagnata dalla proposta di modifica o aumento degli spazi delle classi di impianti alla Giunta Comunale al fine di una modifica del piano generale degli impianti pubblicitari.
- 3.** Ai fini della pubblicità istituzionale comunale obbligatoria prevista dalle leggi e dai regolamenti deve essere garantita una superficie libera disponibile pari almeno alla metà di quella individuata ai sensi della lettera a) dell'art. 6 del presente regolamento, distribuita omogeneamente nel territorio abitato.
- 4.** Sulle pubbliche affissioni di qualsiasi genere, si applicano i diritti come indicati al successivo articolo 43, determinati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, comprensivi dell'imposta sulla pubblicità di cui al precedente Titolo. Sono fatte salve le esenzioni indicate agli artt. 33 e 35 del presente Regolamento.
- 5.** L'A.C. consente l'affissione diretta di manifesti ai soggetti indicati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, negli appositi spazi individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del regolamento e con le seguenti modalità:
 - Numero massimo di 30 fogli;
 - Durata non superiore a 15 giorni, da individuare mediante apposizione della data di affissione con timbro indelebile;
 - Obbligo della loro rimozione alla scadenza del periodo di affissione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal quinto comma dell'art. 49 del presente regolamento.

ART. 42 - DOMANDA DI AFFISSIONE

- 1.** La domanda per effettuare l'affissione è indirizzata all'ufficio appositamente individuato dall'A.C. con apposito provvedimento, ovvero al concessionario del servizio presso la sede indicata da quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della data richiesta.
- 2.** La domanda deve contenere il nominativo del richiedente e, se diverso, di colui nell'interesse del quale viene svolto il servizio, una bozza del manifesto o dei manifesti che si intende far pubblicare e l'attestazione del pagamento della tariffa di cui al successivo articolo.
- 3.** La domanda dà diritto all'iscrizione in apposito registro delle commissioni (prenotazione) da tenere aggiornato ai fini del rispetto della cronologia e dei principi del procedimento amministrativo fissati dalla legge. Per la corretta tenuta del registro l'A.C. indica un responsabile; nel caso di concessione del servizio, questi è ricoperto dal titolare della concessione. Il registro deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
- 4.** Affinché sia dato seguito all'affissione di quanto richiesto, i manifesti, corredati di distinta per indicare tipo e quantità ed eventuale schema di affissione, devono pervenire all'ufficio del servizio o alla sede del concessionario almeno cinque giorni prima della data prescelta nell'istanza di cui ai commi precedenti. La mancata presentazione del materiale entro questo termine fa decadere automaticamente il diritto di prenotazione iscritta in registro, fatta salva la disponibilità dell'ufficio o del concessionario a procedere ugualmente con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie di cui al successivo articolo.
- 5.** Pur richiamando la necessità di ottemperarvi, le pubblicazioni da carattere istituzionale comunali

obbligatorie non sono sottoposte alla tempistica di cui al precedente comma e l'ufficio o il concessionario deve provvedere alla loro affissione nel più breve tempo possibile dalla richiesta proveniente dagli uffici dell'A.C. senza onere alcuno.

ART. 43 - TARIFFE DEI DIRITTI

1. I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, sono determinati e indicati con riferimento a unità modulari rappresentate da fogli di centimetri 70 x 100.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato cm 70 x 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacolo, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da otto fogli modulari costituenti un unico messaggio pubblicitario, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del 50%; per quelli costituiti da più di otto fogli l'aumento è del 100%.
4. I suddetti aumenti si applicano anche qualora il committente richieda espressamente che singoli manifesti, anche se relativi ad oggetti diversi, vengano affissi su uno stesso spazio in modo da costituire un unico complesso pubblicitario avente un'estensione corrispondente ai formati predetti.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio un'aliquota aggiuntiva.
6. La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art.51;
 - per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea;
 - per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso, legalmente riconosciute, dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche;
 - per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti e agli spettacoli di beneficenza;
 - per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
 - per gli annunci mortuari.
7. Per le affissioni concernenti la propaganda elettorale in periodo di elezioni, valgono le norme speciali vigenti.
8. Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
 - i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;
 - ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 44 - MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni hanno luogo secondo l'ordine di arrivo della domanda iscritta nel registro e con la disponibilità del materiale indicata all'art. 46. La pubblicazione deve rispettare la data convenuta nella prenotazione, salvo motivi di forza maggiore quali assenza giustificata dell'operatore preposto all'affissione o avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili.
2. In ogni caso, qualora il ritardo superi i cinque giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'ufficio competente entro dieci deve darne comunicazione scritta, anche mediante mezzi telegrafici, telematici o informatici, al richiedente che può annullare la richiesta medesima.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

4. Il competente ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappato o comunque deteriorati. Quando presso il predetto ufficio non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.
5. Eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.
6. Sono ritenute tali anche le strisce da applicare a cura dell'ufficio sui manifesti di cui viene richiesta l'affissione, nonché l'applicazione dell'eventuale carta da fondo, fornita dal committente, per essere posta a cornice dei manifesti.
7. Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

ART. 45 - GESTIONE

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel territorio del Comune è gestito direttamente dal Comune stesso, in conformità e sotto l'osservanza del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.
2. Il servizio predetto potrà anche essere affidato in concessione ad agio ai sensi e con le modalità di cui al Capo IV del citato decreto, qualora il Consiglio Comunale ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento e può avvalersi del procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/4/1910 n. 639.

ART. 46 - QUIETANZE

1. L'ufficio comunale delle p.a. o l'ufficio del concessionario del servizio rilascia a ciascun utente una ricevuta nella quale viene indicato l'ammontare dei tributi corrisposti.
2. Nei casi di pubblicità in forma ambulante, con mezzi sonori e con veicoli, l'utente deve curare che la ricevuta del pagamento – eventualmente anche in copia fotostatica – si trovi sempre in possesso di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

TITOLO V VIGILANZA E GESTIONE

CAPO I VIGILANZA E SANZIONI

ART. 47 - ESPLETAMENTO

1. La vigilanza è effettuata dagli uffici dell'A.C., dagli agenti di polizia giudiziaria, ovvero dal personale preposto da Enti diversi proprietari delle strade. Gli stessi organi provvedono, se del caso, a far rispettare gli obblighi riportati nel presente Regolamento e le norme di legge richiamate.
2. Per il controllo del servizio sulle pubbliche affissioni di cui al Titolo IV oltre che dagli organi e uffici preposti alla vigilanza opera l'eventuale concessionario del servizio, munito di tessera di riconoscimento rilasciata dall'A.C.

ART. 48 - ABUSI E REPRESSIONE

1. Fatti salvi i casi descritti all'art.2, sono abusivi i sistemi di pubblicità di cui al Titolo II, esposti senza la prescritta e preventiva autorizzazione, **ovvero risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione, e ubicazione.**
2. Sono altresì considerati abusivi i sistemi pubblicitari per le quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti. Parimenti abusive sono quegli impianti per cui sia intervenuta decadenza e revoca dell'autorizzazione e il titolare e/o responsabile non abbia provveduto alla rimozione completa e totale nei 10 giorni successivi.

3. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione l'eventuale versamento dell'imposta non dà diritto al suo rimborso.

4. Ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, l'A.C. con provvedimento dirigenziale procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in difformità dalla stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone; il comune procede altresì all'immediata copertura della pubblicità abusiva con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Il provvedimento dirigenziale di rimozione può disporre che l'impianto pubblicitario non conforme, sia rimosso a cura dei responsabili entro 7 giorni dalla data della sua notifica all'interessato. In caso di inadempienza, valutate le osservazioni eventualmente pervenute entro lo stesso termine (7 giorni), alla rimozione provvede l'A.C. con addebito delle spese sostenute al responsabile dell'abuso. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nel N.C.d.S. e relativo Regolamento.

5. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 14 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, novellato dal D. M. del 5 agosto 2008.

6. Nel caso d'inosservanza a quanto stabilito dal comma 15 dell'art. 11, all'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente regolamento a carico degli inadempienti, farà seguito la rimozione del veicolo pubblicitario collocato in sosta su area pubblica, mentre sarà rimosso in seguito a preventiva diffida scritta, quello collocato su area privata ma in vista dalle strade.

ART. 49 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

1. In caso di collocazione di impianti pubblicitari in assenza di autorizzazione, in difformità da essa o, senza osservare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada;

2. Per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da €206,00 ad €1.549,00 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, secondo la procedura di cui al capo I della Legge n. 689/1981;

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione prescritta dagli articoli 33 e seguenti del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.

4. Le sanzioni sopra indicate, ai commi 2 e 3, saranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel *"Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie"*

ART. 50 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. L'Organo accertatore della violazione delle norme del presente regolamento, redige apposito verbale di contestazione notificandolo all'autore della violazione, se identificato, ed al responsabile in solido, quindi ne trasmette copia al 1° Settore Urbanistica per i conseguenti adempimenti;

2. Ricevuto il verbale di accertamento, che costituisce presupposto necessario, il Responsabile del Procedimento, appositamente individuato dal Dirigente del 1° Settore Urbanistica, esamina il verbale pervenuto dagli uffici/ufficiali accertatori e provvede a:

- completare le informazioni ivi contenute soprattutto in merito alla documentazione tecnica ed anagrafica, anche con la richiesta di ulteriori sopralluoghi all'ufficio che ha accertato la violazione;
- accertare l'esatta violazione dell'impianto alle norme del presente Regolamento;
- accertare l'eventuale pendenza di domande di autorizzazione ovvero richieste di sanatorie relative all'oggetto dell'abuso;
- proporre, ravvisandone la necessità, al dirigente l'eventuale immediata copertura dell'impianto abusivo;
- completare il verbale con apposita e dettagliata relazione al fine della redazione di apposita determinazione-ingiunzione per la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o la loro copertura; tale provvedimento conterrà copia del verbale di cui al primo comma ed espressa menzione circa le conseguenze in caso d'inottemperanza entro il termine stabilito che non può essere superiore a 10 giorni dalla data di notifica di cui al successivo comma.

3. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale di cui al primo comma, il Responsabile del procedimento, una volta terminata l'istruttoria ai sensi del secondo comma, provvede alla notifica ai

responsabili dell'abuso della determinazione-ingiunzione anche mediante invio per posta con raccomandata con A.R.

4. L'accertamento dell'esecuzione dell'ingiunzione è effettuato dal Responsabile del procedimento o da questi demandato all'ufficio che ha accertato la violazione. In caso di accertata inottemperanza, viene redatto apposito verbale.

5. In caso d'inottemperanza all'ingiunzione entro il termine stabilito nella determinazione all'uopo predisposta, il Responsabile del procedimento provvede ad attivare i competenti uffici del 3° Settore Servizi per l'esecuzione che dovrà essere eseguita completamente a spese dei responsabili dell'abuso.

6. Il sistema pubblicitario rimosso, è custodito presso locali o spazi individuati allo scopo dal Dirigente del 3° Settore Servizi sentito il Dirigente del 1° Settore Urbanistica. Gli oneri della custodia sono parimenti e interamente a carico dei responsabili dell'abuso. Tali oneri sono determinati in 5 Euro per ogni giorno o frazione di durata della custodia.

7. La rimozione non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 49.

8. Ogni comunicazione o notizia agli interessati inerente il contenuto del presente articolo è effettuata ai sensi, nei modi e per gli effetti della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente articolo si osserva il procedimento esecutivo previsto dal R.D. n. 639/1910.

10. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art.2752, terzo comma, del Codice Civile.

ART. 51 - DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 48, nonché al fine dell'emersione volontaria dell'abusivismo, con riferimento all'art. 49, dai responsabili è dovuta:

a) - per gli impianti e i mezzi pubblicitari conformi al presente regolamento, la sola sanzione di cui al comma 2 dell'art. 49 nella misura minima e la non corresponsione degli interessi sull'imposta di pubblicità già dovuta di cui al comma 6 dell'art. 49;

b) - per gli impianti e i mezzi pubblicitari non conformi al presente regolamento, la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 49 nella misura minima subordinatamente alla presentazione di un piano d'intervento di riqualificazione e recupero urbano.

2. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il piano d'intervento, una volta approvato secondo le procedure di cui all'art. 27 e seguenti, dovrà essere realizzato a completa cura e spese degli interessati.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli impianti in esercizio all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati a cura e spese dell'interessato.

2. Non sarà possibile rinnovare l'autorizzazione in caso di mancata dimostrazione di conformità dell'impianto pubblicitario alle norme del presente Regolamento.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico, qualora l'impianto pubblicitario debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, al titolare dell'autorizzazione saranno rimborsate le somme anticipate riferite alla residua durata dell'autorizzazione non utilizzata.

4. Indipendentemente dall'iniziativa dei titolari e/o interessati, dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli impianti esistenti saranno sottoposti a revisione. In caso di esito negativo l'A.C. emanerà provvedimento d'ingiunzione alla rimozione completa e totale, entro un termine che non potrà essere comunque superiore a tre mesi dalla data della diffida, nei modi e nelle forme descritte nell'art. 50.

5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente piano si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 285/1992, D.Lgs 495/1992, D.L. 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni degli stessi, ovvero le norme sostitutive in vigore.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento ha validità dalla data d'esecutività della delibera d'approvazione o di quella delle successive varianti, con la sola esclusione della tariffe sull'imposta di pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico, che invece entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo .
2. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione il Regolamento sarà applicato per l'esame di ogni richiesta di nuova autorizzazione o modifica degli impianti pubblicitari esistenti.
3. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione di cui comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

Approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 9/11/2010
Modificato con deliberazione consiliare n.9 del 9/03/2011
Modificato con deliberazione consiliare n.52 del 19/07/2011



Comune di Pontedera Provincia di Pisa

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE

Art. 1 Generalità

1. Il presente piano costituisce, assieme al regolamento sull'imposta di pubblicità sulle pubbliche affissioni e per l'installazione degli impianti pubblicitari, più avanti indicato semplicemente Regolamento e approvato con don delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28 giugno 2001, adempimento a quanto previsto dal Dlgs n. 507/1993.
2. Il presente piano disciplina l'attività della pubblicità esterna, diversa dalle insegne di esercizio ricomprese nei Capi II e III del Regolamento, come descritto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento stesso.
3. Fatta eccezione dalle insegne d'esercizio disciplinate dal Regolamento, al di fuori delle modalità e dei tipi indicati agli articoli successivi, non è consentita nessuna altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata.
4. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto, a seguito di mutate esigenze di programma e/o pianificazione ovvero per ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, non costituisce variante al Regolamento, ove questo comporti una modifica fino al 10% del numero degli impianti previsti.
5. La localizzazione degli impianti in ogni caso dovrà essere accompagnata da una modifica cartografica e del SIT.
6. Per tutti gli impianti il proponente l'installazione di quelli nuovi ovvero l'utilizzatore di quelli esistenti dovrà mostrare il possesso dell'area e/o dell'immobile interessati. Ove l'area o l'immobile siano di proprietà pubblica, l'autorizzazione comunale conterrà anche l'autorizzazione per l'occupazione del suolo e il relativo canone. Per le aree private la richiesta di installazione o di utilizzazione dovrà contenere anche l'assenso scritto del proprietario dell'area o dell'immobile.

Art. 2 Tipologie di impianto

1. Il presente individua le seguenti tipologie di strutture (impianti) pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria:
 - a) Impianti **poster** di dimensione massima di 6,00 x 3,00 m.;
 - b) **Stendardi e lamiere** di dimensione massima 2,00 x 2,40 m.;
 - c) Supporti **preinsegne**, per un numero massimo di 6 elementi, ciascuna ciascuna delle dimensioni massime di 30 x 125 cm.;
 - d) **Paline** di dimensione massima 0,70 x 1,00 m. mono o bifacciali;
 - e) Impianti per **messaggi variabili** e **maxi schermo** di dimensione massima 6,00 x 3,00 m.;

- f) **Parapedoni**, secondo la geometria e le dimensioni adattate alla morfologia delle intersezioni e delle strade interessate di volta in volta;
2. Gli impianti sono quelli individuati nelle schede dei tipi mentre la loro quantità e posizione è indicata nella tavola corografica e nelle relative schede di localizzazione. Nel rispetto delle dimensioni massime sono ammessi tipi simili, previo istanza al 1° Settore Pianificazione Urbanistica e Ambiente ed rilascio di parere favorevole. In questo caso, il collocamento di tipi simili non costituisce variante al Piano. Non è previsto un modello canonico per gli impianti del tipo *e* ed *f* di cui all'elenco del comma 1.
 3. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore concessionario/convenzionato ed il numero progressivo di identificazione. In alto ai tipi di supporto 5 e 7 dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Pontedera.
 4. Nei casi di motivata necessità di proporre messaggi informativi di interesse generale, religiosa, politica, o legata manifestazioni eccezionali, il Dirigente del 1° Settore, sentiti gli eventuali pareri di altri Enti e/o uffici interessati, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla gestione dei vincoli ambientali e monumentali e all'arredo urbano, può approvare la localizzazione ed il periodo di permanenza di strutture e degli impianti espositivi precari e temporanei fino ad un massimo di 90 giorni non prorogabili e non rinnovabili. L'atto di autorizzazione esplicherà i tipi, le dimensioni ed il luogo di esposizione dei messaggi, nonché le sanzioni per il mancato rispetto delle clausole e delle prescrizioni. Le sanzioni non saranno previste per gli impianti posti in opera da Enti Istituzionalmente competenti per finalità di pubblico interesse e di necessità.
 5. Per tutte le altre manifestazioni ricorrenti, anche annualmente la pubblicità può essere effettuata solo attraverso gli impianti specifici previsti dal piano.
 6. In relazione ai siti individuati, ove la morfologia dei luoghi suggerisca una particolare cura, l'installazione potrà avvenire solo in seguito alla presentazione di un progetto organico di sistemazione e contestualmente all'esecuzione delle opere necessarie, con le modalità e garanzie che saranno previste nell'atto autorizzatorio e subordinatamente alla presentazione di idonea fideiussione a garanzia.

Art. 3

Impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni e istituzionale

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni (PP.AA.) sono costituiti dalla quantità, dagli spazi e dai tipi previsti nella corografia in scala 1/100 allegata e dai singoli stralci di questa.
2. Ove il singolo impianto destinato alle PP.AA. non venga utilizzato nell'arco di un quadrimestre e in maniera continuativa, dall'A.C. o dal Concessionario del servizio, lo stesso può essere destinato alla pubblicità diretta di cui all'art. 4.
3. L'espletamento del servizio pubbliche affissioni è dettato dal Titolo IV del regolamento.

Art. 4

Impianti destinati alla gestione diretta

1. Gli impianti destinati alla gestione privata diretta è costituito dalla quantità, dagli spazi e dai tipi previsti nella corografica in scala 1/100 allegata e dai singoli stralci di questa. A tali impianti possono aggiungersi quelli non utilizzati dal servizio delle pubbliche affissioni di cui al precedente articolo. Tali impianti saranno realizzati direttamente dai gestori e a seguito di istanza contenente il progetto, e successivo rilascio di autorizzazione dirigenziale. L'autorizzazione potrà essere riferita al singolo impianto o a più impianti.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare nei modi previsti dall'art. 29, commi 4 e 5 del Regolamento qualsiasi variazione o sostituzione apportata al messaggio pubblicitario.
3. E' considerata gestione privata diretta anche la localizzazione di impianti destinati all'affissione diretta da parte di enti ed associazioni non-profit, nonché la segnaletica alberghiera e le preinsegne secondo quanto indicato ai successivi articoli.
4. Il materiale da affiggere dovrà essere collocato in maniera ordinata, a regola d'arte e adeguatamente protetto dalle intemperie. Per le associazioni non-profit, esso dovrà essere riferito esclusivamente alle attività proprie.
5. La domanda di installazione dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'impianto, tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione che sollevi l'A.C. da ogni danno o molestia. per eventuali conseguenze nella conduzione dell'impianto stesso. Resta fermo che il gestore rimane diretto responsabile, verso l'A.C. e verso terzi, per ogni danno arrecato all'atru proprietà e nei casi di pubblica incolumità.
6. Nel primo trimestre e seguenti di ogni anno non possono essere richiesti da soggetti privati più di n. 2 impianti, (n. 1 poster od impianto a messaggi variabili e n. 1 standardo) previsti nelle tavole corografiche del Piano;
7. Trascorso i termini di cui sopra, ed in caso di mancate richieste di altri soggetti privati, possono essere presentate nuove domande di installazione di altri impianti, nel rispetto del comma precedente;
8. Gli impianti di seguito indicati ad eccezione dei parapedonali non potranno rimanere privi di pubblicità oltre 180 giorni continuativi pena la decadenza di cui all'art. 31 del presente Regolamento, salvo concessione di proroga su richiesta motivata da parte degli interessati (proprietari dei supporti);

9. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto o manufatto privo di pubblicità;

10. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore autorizzato ed il numero progressivo di identificazione.

Art. 5

Segnaletica alberghiera

1. Le indicazioni turistico- alberghiere sono ammesse solo all'interno dei siti ammissibili per le paline e le preinsegne.
2. In caso di variazioni di toponomastica è ammessa la mera sostituzione del messaggio/cartello mediante semplice comunicazione da inviare al 1° Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente da parte del gestore pubblicitario.
3. Ogni segnale turistico-alberghiero non ricompreso nel piano e debitamente approvato su richiesta del gestore è da considerarsi abusivo e soggetto al titolo V del regolamento.
4. E' in ogni caso fatto salvo il dettato dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992.

Art. 6

Indicatori commerciali di strada (preinsegne e totem)

1. Nella zona 1 come definita dall'art. 10 del regolamento e all'interno delle aree pedonali, e nelle zone a traffico limitato come definite dal primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) è consentita la collocazione di impianti di indicazione commerciale relativi alle traverse dell'asse pedonale principale, utilizzando i supporti del tipo 5 e 7, **mentre nelle altre zone dovranno essere utilizzati i supporti del tipo 6;**
2. La collocazione dei supporti di cui sopra è consentita dietro presentazione di idonea istanza e studio d'impatto all'A.C., ed essi sono ammissibili solo se non interferiscono con caratteri ed elementi monumentali o ambientali, impedendone la corretta fruibilità, ovvero con insegne d'esercizio commerciali. Il provvedimento dirigenziale conterrà le prescrizioni sulla localizzazione, ovvero la necessità che il supporto contenga informazioni di carattere generale o di pubblico interesse richieste dall'A.C. nonché l'obbligo per il proprietario del supporto di concedere gli spazi liberi ai sensi del successivo comma 4.
3. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale, artigianale e/o industriale, senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico
4. Nel caso di supporti non integralmente occupati, gli spazi liberi possono essere occupati da altri soggetto ove il proprietario non opponga motivi validi e sostanziali (commesse in essere, contratti già siglati, ecc.). Trai motivi ostativi non possono essere acclarati diritti di opposizione a futura memoria. L'eventuale compenso a favore del proprietario del supporto non potrà eccedere il costo del medesimo in rapporto al numero degli indicatori da installare.
5. Sul medesimo supporto non possono essere ripetuti messaggi uguali su più preinsegne anche qualora la ditta indicata svolga attività diverse. All'interno dei supporti indicati potranno essere inserite anche informazioni di interesse generale solo su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
6. In ogni caso fatto salvo il dettato dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992.

Art. 7

Impianti a messaggio variabile - Maxischermo

1. Gli impianti a messaggio variabile sono quelli che il piano prevede di ubicare presso le direttrici di accesso alla città o in zone a forte presenza di utenza. La tipologia degli impianti suddetti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona, fermo restando la dimensione massima di cui all'art. 2 .
2. Ogni impianto è soggetto a specifica autorizzazione dirigenziale in seguito ad istanza presentata dal gestore contenente il progetto dettagliato.
3. In considerazione dell'eterogeneità dei messaggi e la possibilità di accogliere informazioni di carattere generale, la gestione dell'impianto è **può essere** regolamentata dall'apposita convenzione, il cui schema è da redigere in relazione al singolo progetto, ovvero per impianti diversi. In tutti i casi la convenzione dovrà prevedere la quantificazione e l'erogazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del Titolo III, Capo I, del regolamento, nonché una cauzione tombale una tantum da versare all'atto di sottoscrizione e pari ad una annualità d'imposta. **Nella convenzione può essere previsto un eventuale canone di affitto di cui all'art. 37 del già citato regolamento.** Le spese di stipula, di registro e consequenziali, relative alla convenzione, saranno a carico del gestore.

4. L'A.C. può altresì incrementare il numero degli impianti a messaggio variabile in relazione a sopravvenute esigenze legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente piano.
5. La localizzazione e il numero degli impianti maxi-schermo può essere soggetta a variazione all'interno del territorio comunale secondo le motivate esigenze dell'A.C. e in relazione alla loro utilità pubblica e al loro impatto con l'ambiente circostante.

Art. 8 Parapedoni

1. Gli impianti parapedoni saranno individuati tipologicamente in relazione alle esigenze di collocazione **nelle 4 zone della città compreso le frazioni, ambiti territoriali** sulla base di un progetto che ricomprenda un intorno organico, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.
2. Gli impianti sono soggetti a specifica autorizzazione dirigenziale in seguito all'istanza presentata dal gestore contenente il progetto dettagliato. **Il soggetto interessato all'installazione di detti impianti non può richiedere più di una zona della città compreso una frazione. L'assegnazione delle zone avverrà tenendo conto della tipologia e caratteristiche degli impianti e dell'offerta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.** Per la particolare utilizzazione il rilascio dell'autorizzazione è soggetta preventivamente al parere del 3° Settore manutenzione e Servizi e dal Comando di Polizia Municipale.
3. L'A.C. può prescrivere che alcuni supporti, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, rimangono privi di messaggi pubblicitari, fermo restando che la loro installazione e manutenzione rimane a carico del gestore.
4. La variazione di localizzazione può essere proposta anche dal gestore in relazione alle motivate esigenze di carattere commerciale, ferma restando la necessità di valutazione da parte dell'A.C. sull'ammissibilità della localizzazione proposta e ferme restando gli eventuali pareri di altri organi ed uffici.
5. **Per detti impianti, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità può essere previsto un canone di affitto annuo da regolamentare in convenzione.**
6. **L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere all'assegnazione delle zone mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica.**

Art. 9 Responsabilità e sanzioni

1. Il gestore, sia esso pubblico o privato ovvero il concessionario del servizio pubbliche affissioni, ha l'obbligo di mantenere gli indicatori e il supporto in perfetta efficienza e in maniera decorosa. In caso di sostituzione per faticenza o deficienza strutturale dell'impianto, questa è soggetta alla sola comunicazione all'A.C. .
2. Qualsiasi esposizione pubblicitaria non prevista dal piano nelle sue varie articolazioni è sanzionata ai sensi del Regolamento, fatte salva ogni altra sanzione applicabile ai sensi di legge.

Art. 10 Norma transitoria

1. Gli impianti attualmente presenti sul territorio comunale, compresi quelli autorizzati a titolo provvisorio, dovranno essere regolarizzati con nuovo provvedimento. Gli impianti non autorizzati e non ammissibili dovranno essere rimossi dal momento dell'assegnazione degli impianti previsti dal presente Piano.

Schede dei tipi di supporto


Schede dei tipi di supporto

Tipo 1 "Stendardo" Tipo 1 "Lamiera"

Geometria: verticale
Dimensioni: 1,40 x 2,00 m
Capacità: 2 fogli
Altezza max da terra: 3 m
Ancoraggio:
stendardo, a terra con
fondazione
lamiera, con staffe in muratura




Lamiera




Stendardo

Tipo 2 "Stendardo" Tipo 2 "Lamiera"

Geometria: orizzontale
Dimensioni: 2,00 x 1,40 m
Capacità: 2 fogli
Altezza max da terra: 3 m
Ancoraggio:
stendardo, a terra con
fondazione
lamiera, con staffe in muratura



Lamiera



Stendardo


Schede dei tipi di supporto

Tipo 3 "Poster"

Geometria: orizzontale
Dimensioni: 6,00 x 3,00
Capacità: 24 fogli
Altezza max da terra: 6 m
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Note:

- Il tipo 3 è indicato per le zone di a prevalente destinazione produttiva e commerciali
- Può essere utilizzato in modo bifacciale



Tipo 4 "Poster"

Geometria: orizzontale
Dimensioni: 6,00 x 3,00 m
Capacità: 24 fogli
Altezza max da terra: 4 m
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Il tipo 4 è indicato per le zone a prevalente destinazione produttiva e commerciali
Può essere utilizzato in modo bifacciale




Schede dei tipi di supporto

Schede dei tipi di supporto

Tipo 7 "Totem preinsegne"

Geometria: verticale
Dimensioni: 1,25 x 2,50
Capacità: 10 elem. 1,25 x 0,25
m per lato
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Note:
- Il tipo 7 è indicato per le zone
a prevalente pedonalizzazione
ogni qual volta sia necessario
abbinare informazioni e
indicazioni diverse
- Può essere utilizzato in modo
bifacciale
- Può essere utilizzato per
pannelli di modulo multiplo




supporto

disposizione
preinsegna

Tipo 8 "Paline"

Geometria: verticale
Dimensioni: 0,70 x 1,00
Capacità: 1 foglio
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Note:
- Il tipo 8 è indicato ad
accogliere messaggi
pubblicitari univoci per la
migliore o corretta
individuazione di servizi
pubblici, luoghi d'interesse
generale e sedi commerciali.
- Può essere utilizzato in modo
bifacciale



supporto

Disposizione
del cartello

Schede dei tipi di supporto

Tipo 5 "Bandiera preinsegne"

Geometria: verticale
Dimensioni: 1,25 x 1,50
Capacità: 6 elem. 1,25 x 0,25
m per lato
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Note:
- Il tipo 5 è indicato per le zone
di pregio ambientale,
urbanistico, storico e
architettonico.
- Può essere utilizzato in modo
bifacciale



supporto



disposizione
preinsegne

Tipo 6 "Supporto preinsegne"

Geometria: verticale
Dimensioni: 1,25 x 1,50 m
Capacità: 6 elem. 1,25 x 0,25
m per lato
Ancoraggio: a terra con
fondazione

Note:
- Può essere utilizzato in modo
bifacciale
- Il supporto può avere disegno
diverso, mantenendo
dimensioni e unico ancoraggio
a terra



supporto



disposizione
preinsegne

Schede dei tipi di supporto